

REGOLAMENTO SONOSICURO ALLEGATO A

Il presente Allegato, parte integrante del Regolamento Aicel, contiene tutti i requisiti minimi obbligatori di cui il merchant deve essere in possesso all'atto della richiesta del certificato SONOSICURO. Per la richiesta del certificato SonoSicuro, il merchant associato Aicel deve impegnarsi al rispetto di tutte le vigenti normative europee, soprattutto con riguardo al Digital Single Market, ed a quelle nazionali. Deve inoltre conformarsi a quanto pronunciato dalle competenti Autorità, europee e nazionali, nelle materie specifiche attinenti il commercio elettronico.

Il merchant deve prendere in visione tutti i requisiti di seguito indicati e, verificatane la presenza, dovrà compilare modello di dichiarazione sostitutiva di dichiarazione, eventualmente avvalendosi del modulo predisposto da Aicel, autocertificando sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso di quanto di seguito indicato:

1) **E-store**

Il merchant si deve impegnare a comunicare ad Aicel i dati del proprio negozio in maniera puntuale e corretta. Pertanto nella compilazione della richiesta di certificazione dovranno obbligatoriamente essere indicati:

- url del sito sul quale si richiede la certificazione, che dovrà essere raggiungibile, operativo e dovrà ricondurre univocamente alla pagina di proprietà del richiedente sulla quale si concludono gli ordini;
- i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento SonoSicuro secondo i quali il negozio deve essere attivo (non in costruzione o in modalità demo), con vendita in Italia a consumatori, con carrello funzionante tale da consentire al consumatore di poter concludere l'acquisto direttamente on-line, infine non ospitato su piattaforme gestite da terzi tipo Ebay o Amazon o altre di uguale regime;
- in ottemperanza al Regolamento Europeo 2018/302, la dichiarazione che il merchant non opera blocchi geografici ingiustificati (geoblocking) in relazione all'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, né per tali motivi applica diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi.

2) **Identificazione del merchant**

Il merchant, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs.206/2005 che richiede l'esatta identificazione del negoziante, deve impegnarsi ad inserire sul sito, racchiuse in un'apposita sezione e con link in home page, le seguenti indicazioni: l'identità del professionista; l'indirizzo

geografico dove il professionista è stabilito; il numero di telefono ed eventuale fax; l'indirizzo posta elettronica ordinaria e certificata ovvero; partita IVA e C.F.

La mancanza anche di uno solo di tali elementi comporta la sospensione della verifica.

Per i testi del form online basta riportare tutte queste voci con delle checkbox di accettazione.

3) **Identificazioni del negozio**

Il merchant deve impegnarsi a comunicare le seguenti informazioni sociali obbligatorie: partita IVA; Codice fiscale; numero iscrizione registro imprese e relativo ufficio di iscrizione.

Per le società si ricorda che la disciplina dettata dall'art.2250 c.c. Impone: indirizzo completo della sede legale; capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall'ultimo bilancio; eventuale stato di società unipersonale; eventuale stato di liquidazione della società

4) **Condizioni di vendita**

In conformità alle prescrizioni dell'art 51 Codice del Consumo in tema di condizioni di vendita, il professionista deve mettere a disposizione del consumatore in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza in un linguaggio semplice e comprensibile le indicazioni contenute nell'art.49, primo comma, D.Lgs 206/2005. In particolare il consumatore deve essere informato: caratteristiche principali dei beni e servizi; prezzo totale dei beni o servizi; modalità di pagamento consegna ed esecuzione del contratto; data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi; disciplina del diritto di recesso, condizioni e procedure per esercitare tale diritto nonché predisposizione del modulo tipo di cui all'allegato I parte B del medesimo decreto; se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere dei costi per la restituzione; cause di esclusione e/o di decadenza dal diritto di recesso; promemoria circa la garanzia legale di conformità; se applicabili, l'esistenza e condizioni di assistenza postvendita, dei servizi di postvendita al consumatore e di altre garanzie commerciali. In particolare il professionista si impegna a racchiudere in apposita sezione facilmente individuabile le condizioni e le procedure per esercitare il diritto di recesso nonché il modulo tipo di cui all'allegato I parte B del medesimo decreto.

5) Metodi di pagamento

Il codice del consumo richiede che vengano chiaramente esplicitati le modalità di pagamento e, all'art.62, ribadisce che i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati mezzi di pagamento, sovrapprezzi per l'uso di detti strumenti (c.d. Surcharge), oppure nei casi espressamente stabiliti di applicare tariffe che superino quelle effettivamente sostenute dal professionista.

6) Trattamento dati personali. Cookie

L'e-store deve essere in regola con tutte le disposizioni imposte dal Regolamento Europeo 2016/679, D.Lgs 196/2003 e dalle altre normative vigenti in materia che devono racchiuse in apposita sezione facilmente individuabile all'interno del webshop.

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, il GDPR impone, tra gli altri, una serie di requisiti per l'informativa. Con riguardo alle prescrizioni contenute nel Regolamento, il titolare del trattamento deve: indicare i propri dati di contatto e quelli del DPO se nominato; la **base giuridica** del trattamento, la finalità del trattamento, **se trasferisce i dati personali in Paesi terzi** e, in caso affermativo, **attraverso quali strumenti** (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.); indicare **il periodo di conservazione dei dati** o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione e l'elencazione dettagliata di tutti i diritti dell'interessato incluso, quello di **presentare un reclamo** all'autorità di controllo. Non ultimo, se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la **profilazione**), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la **logica** di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

Inoltre è richiesto il rispetto non solo di quanto disciplinato dalla normativa ma anche dalle pronunce del Garante e dai pareri e linee guida delle autorità europee. In particolare, l'informativa deve avere forma **concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile**; deve essere redatta con un linguaggio **chiaro e semplice**. All'interno del sito deve essere facilmente reperibile il rimando a tale sezione così come deve esserci in sede di iscrizione alla newsletter che non può avvenire senza il previo esplicito consenso dell'interessato e senza il rimando a detta normativa.

Parimenti deve avvenire per i cookie, rispetto ai quali deve essere resa idonea informativa nel rispetto di quanto indicato nelle vigenti normative.

Disposizioni che devono obbligatoriamente essere richiamate nel sito, in Home page, o almeno al suo interno, i riferimenti alle seguenti principali normative vigenti per:

- la tutela della Privacy, Regolamento Europeo 2016/679, il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ;
- le condizioni di vendita, il D.Lgs 206/2005 “Codice del Consumo”;
- *il diritto di recesso, il D.Lgs. 206/2005 e ss.mm. c.d. “Codice del Consumo”, artt. 52-53-54-55-56 conforme l'allegato al D.Lgs. 21/2014.*

7) **ODR-**

Conformemente a quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'art. 141 del D.Lgs. 206/2005 e ss.mm. c.d. “Codice del Consumo”, il merchant ha l'obbligo di informare il consumatore dell'esistenza della piattaforma online europea per la risoluzione alternativa delle controversie;

8) **Evidenza dell'adesione al codice etico ed al Regolamento SonoSicuro di Aicel.**

Ai sensi dell'art.49 1c. lett.p, il merchant deve indicare l'esistenza di codici di condotta pertinenti, definiti dall'art 18, 1c. lett.f del codice come “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici.